

SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI CER 20 03 01 E CER 19 12 12 PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL). CIG: 73737578C4

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di ritiro dei rifiuti CER 20 03 01 e CER 19 12 12 prodotti dall'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL) ed il trasporto degli stessi presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Sant'Urbano (PD) sita in località Brusà, per una quantità presunta complessiva di 5.500 tonnellate.

Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per la Stazione Appaltante. Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di esecuzione dei servizi, la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati, nonché nello schema di contratto redatti dal Committente.

Il contesto in cui si inserisce il servizio è il seguente: l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta dalla Società.

I requisiti minimi e le specifiche tecniche che l'appaltatore deve garantire sono quelli indicati dalla legge e nei successivi articoli del presente capitolato.

Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive del personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico dell'appaltatore.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo del servizio è di € 110.000,00 oltre ad IVA ed agli oneri per la sicurezza pari a Euro 150,00.

Il valore dell'appalto, determinato con le modalità stabilite dall'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 è di € 159.500,00.

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di tutte le prestazioni e/o attività che devono essere eseguite per lo svolgimento del servizio.

I costi della manodopera sono individuati nel progetto del servizio ai sensi del c. 16 del 23 del D.Lgs 50/2016 e sono pari al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura di aggiudicazione è quella aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs 18.4.2016, n. 50.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è fissata **in 1 anno**, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dell'avvio dello stesso in via d'urgenza, ovvero al raggiungimento delle 5.500 tonnellate presunte.

Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Qualora alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l'appaltatore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto, salvo pattuizioni diverse.

ART. 4 - OFFERTA

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel bando-disciplinare di gara.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

Nel formulare l'offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto

ART. 5 - REFERENTI DELL'ESECUZIONE

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L'Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).

ART. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà eseguire il ritiro dei rifiuti CER 20 03 01 e CER 19 12 12 mediante semirimorchio dotato di "walking-floor", ovvero altro mezzo idoneo avente capienza di circa 90 mc/viaggio, e il trasporto degli stessi presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Sant'Urbano (PD) sita in località Brusà.

Tutte le operazioni inerenti il servizio e quelle a questo collegate sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

In caso di necessità o emergenza, l'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 24 ore naturali consecutive decorrenti dal ricevimento dell'ordine integrativo, secondo le indicazioni impartite dal committente.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE, OPERAZIONI DI CARICO E ORARIO DI RITIRO

La programmazione del servizio verrà concordata con cadenza settimanale.

Una volta concordato il programma settimanale dei conferimenti con GEA srl, indicativamente entro le giornate di giovedì o venerdì di ogni settimana, il Committente comunicherà il programma stesso all'Appaltatore, il quale dovrà fornire riscontro al Committente entro le 24 ore successive.

Si precisa che le operazioni di carico e scarico del rifiuto devono essere svolte nella medesima giornata di intervento.

Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot dovranno essere concordati con il Committente. L'accesso all'impianto del Committente potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 11:00, salvo deroghe impartite dal Committente. L'accesso in impianto sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti nello stesso, salvo deroghe impartite dal Committente.

Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione dell'impianto. Le operazioni di carico del mezzo verranno effettuate dal produttore del rifiuto all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot, per mezzo di caricamento automatico mediante nastro trasportatore (rifiuto CER 19 12 12) o per mezzo di benna a polipo (rifiuto CER 20 03 01). Il tempo medio di carico del mezzo è pari a circa un'ora.

È a carico del trasportatore la corretta chiusura del rimorchio/semirimorchio, da eseguirsi prima dell'uscita dell'impianto al fine di evitare la dispersione di rifiuti e dell'imbrattamento della sede stradale durante la fase di trasporto.

L'accesso all'impianto di destinazione è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

ART. 8 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura del produttore del rifiuto predisporre il formulario, a cui dovrà ritornare la quarta copia entro i termini fissati dalla normativa vigente. In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.

L'appaltatore dovrà inviare a mezzo posta elettronica (maserot@dolomitiambiente.com) copia del formulario attestante l'avvenuta accettazione del rifiuto all'impianto di destinazione, con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere al committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via posta elettronica dovrà pervenire al produttore entro 2 giorni dalla data dello scarico. La quarta copia originale del formulario di identificazione dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di partenza del rifiuto. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 9 - VARIANTI E MIGLIORIE

Non sono ammesse varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale.

ART. 10 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto.

ART. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., La Dolomiti Ambiente spa ha allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo all'impianto oggetto di gara al fine di:

- a) informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da La Dolomiti Ambiente spa nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

Detto documento sarà poi allegato al Contratto.

L'Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- i) a formare ed informare i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- ii) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
- iii) a disporre e controllare che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- iv) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- v) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

I dipendenti dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori dovranno esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 12 - GARANZIE

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall'art. 103 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo

dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare cui intende concorrere una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 15 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata entro 30 gg dal verificarsi di ciascuno degli eventi che condizionano il pagamento delle rate.

L'attestazione di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura o se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura verrà effettuata la verifica di congruità. La verifica è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di

avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 17 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienze	Art. CSDP	Penali
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma richiesto	Art. 7	€/viaggio 200,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 8	€/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

È obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora i servizi da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo.

Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nello schema di contratto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

ART. 20 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

ART. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio in Santa Giustina (BL), in loc. Maserot, presso la sede della Società.

ART. 25 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 26 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.